

Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto ed al fine di potenziare l'autonomia degli enti locali, concede contributi alle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla Delegazione regionale dell'UNCEM.

Art. 2

La concessione dei contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è subordinata a domanda rivolta alla Giunta regionale, corredata di copia dei rispettivi statuti e dei bilanci di previsione.

Detti organismi dovranno altresì presentare, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta.

Art. 3

La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in L. 30 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1979, è istituito il cap. 1792, « Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla Delegazione regionale dell'UNCEM », dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Alla spesa si fa fronte per L. 10.000.000 mediante utilizzazione del fondo di pari importo accantonato al cap. 5300 alla partita « Contributi a favore delle Sezioni regionali dell'ANCI, e dell'UPI, nonché alla Federazione regionale dell'AICCE e alla Delegazione regionale dell'UNCEM ».

Per la rimanenza, mediante detrazione dell'importo di L. 20.000.000 dallo stesso cap. 5300, alla partita « Assistenza tecnico-commerciale alle piccole industrie ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 30 maggio 1975

Tomelleri